

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 258/Pres.

- Art. 1 Modifica all'articolo 1 del DPREg 258/2015
- Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del DPREg 258/2015
- Art. 3 Modifica all'articolo 4 del DPREg 258/2015
- Art. 4 Modifiche all'articolo 5 del DPREg 258/2015
- Art. 5 Modifiche all'articolo 6 del DPREg 258/2015
- Art. 6 Modifiche all'articolo 7 del DPREg 258/2015
- Art. 7 Modifica all'articolo 8 del DPREg 258/2015
- Art. 8 Modifiche all'articolo 10 del DPREg 258/2015
- Art. 9 Modifiche all'articolo 12 del DPREg 258/2015
- Art. 10 Modifica all'articolo 14 del DPREg 258/2015
- Art. 11 Modifiche all'articolo 15 del DPREg 258/2015
- Art. 12 Modifiche all'articolo 17 del DPREg 258/2015
- Art. 13 Modifiche all'articolo 18 del DPREg 258/2015
- Art. 14 Modifica all'articolo 19 del DPREg 258/2015
- Art. 15 Modifica all'articolo 20 del DPREg 258/2015
- Art. 16 Modifiche all'articolo 21 del DPREg 258/2015
- Art. 17 Modifica all'articolo 23 del DPREg 258/2015
- Art. 18 Sostituzione dell'Allegato B del DPREg 258/2015
- Art. 19 Sostituzione dell'allegato C del DPREg 258/2015
- Art. 20 Aggiunta dell'Allegato C bis del DPREg 258/2015
- Art. 21 Entrata in vigore

Art. 1 Modifica all'articolo 1 del DPREg 258/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 258 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3) le parole: <<lettera d)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere b) e d)>>.

Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del DPRReg 258/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d quinquies) è sostituita dalla seguente:

<<d quinquies) costo salariale: importo a carico del beneficiario dell'incentivo in relazione al posto di lavoro interessato, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali;>>;

b) alla lettera d sexies) le parole: <<dell'impresa: sede legale e altre unità operative>> sono sostituite dalle seguenti: <<operativa: sede legale o altre unità locali>>;

c) dopo la lettera d octies) è aggiunta la seguente:

<<d nonies) avvio dell'iniziativa: la data di sottoscrizione del contratto relativo alle prestazioni di servizi di temporary manager ovvero la data di sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio relativo al personale manageriale altamente qualificato ovvero la data di iscrizione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale.>>.

Art. 3 Modifica all'articolo 4 del DPRReg 258/2015

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 dopo la parola: <<sede>> è aggiunta la seguente: <<operativa>>.

Art. 4 Modifiche all'articolo 5 del DPRReg 258/2015

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b bis) del comma 1 dopo le parole: <<la partecipazione>> sono inserite le seguenti: <<dei titolari, amministratori e dei lavoratori della PMI>>;

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

<<1 bis. La realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, deve contemplare un progetto di sviluppo o consolidamento della attività economica svolta in sedi operative situate nel territorio regionale, esclusa in ogni caso la riduzione o la delocalizzazione della stessa.>>.

Art. 5 Modifiche all'articolo 6 del DPRReg 258/2015

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1. alla lettera a) le parole: <<consulenza manageriale>> sono sostituite dalle seguenti: <<temporary management>>;

2. la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) nel caso delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), le spese relative al costo salariale spettante al personale manageriale altamente qualificato per le prestazioni rese;>>;

b) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

<<2 bis. L'avvio dell'iniziativa ha luogo successivamente alla presentazione della domanda.>>;

c) alla lettera c) del comma 3, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: <<e dai cluster di cui all'articolo 15

della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali)>>;

d) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

<<3 bis. Le persone impiegate dai fornitori di cui al comma 3 nell'ambito della prestazione del servizio di temporary management devono avere maturato esperienza nella prestazione di tale servizio pari ad almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, come attestato da curriculum vitae allegato alla domanda di incentivo.>>;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Le prestazioni del personale manageriale altamente qualificato, sono rese in forza di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio. L'esperienza maturata dal personale manageriale altamente qualificato nello svolgimento del tipo di prestazione oggetto dell'iniziativa è pari ad almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, come attestato da curriculum vitae allegato alla domanda di incentivo. Il titolo di studio, i titoli professionali o i titoli di formazione del personale manageriale devono essere coerenti con il tipo di prestazione da rendere. Il relativo contratto definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del personale manageriale altamente qualificato>>.

Art. 6 Modifiche all'articolo 7 del DPRReg 258/2015

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: <<regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L di data 15 dicembre 2023>>;

b) al comma 2 bis le parole: <<1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<2023/2831>>;

c) al comma 4 le parole: <<1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<2023/2831>>;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento ad un'impresa unica, non può superare 300.000 euro nell'arco di tre anni.>>.

Art. 7 Modifica all'articolo 8 del DPRReg 258/2015

1. Al comma 1 ter dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 le parole: <<1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<2023/2831>>.

Art. 8 Modifiche all'articolo 10 del DPRReg 258/2015

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: <<sedi>> è inserita la seguente: <<operative>>, le parole: <<commi 1 bis e 1 ter o è stabilita la sede dove è fissato il luogo della prestazione dei soggetti che partecipano ai programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 1 bis>> e nel secondo periodo dopo la parola: << sedi>> è inserita la seguente: <<operative>>;

b) al comma 2 la parola: <<avviso>> è sostituita dalla seguente: <<bando>> e le parole: <<della struttura dell'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Servizio della Direzione centrale attività produttive e turismo>>;

c) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

<<2 bis. Sulla base di direttive impartite con deliberazione della Giunta regionale, il bando di cui al comma 2 può anche essere limitato soltanto alla presentazione delle domande per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), ovvero di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), o di quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b bis), nonché limitato soltanto a una o più delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.>>;

d) al comma 6 la parola: <<avviso>> è sostituita dalla seguente: <<bando>>.

Art. 9 Modifiche all'articolo 12 del DPRReg 258/2015

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: <<almeno pari a 18>> sono inserite le seguenti: <<, fermo restando che la domanda deve conseguire almeno 5 punti nel criterio d) dell'allegato medesimo>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. La Camera di commercio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione.>>;

c) il comma 5 è abrogato;

d) al comma 6 le parole: <<comma 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 4>>;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. La Camera di commercio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).>>.

Art. 10 Modifica all'articolo 14 del DPRReg 258/2015

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 le parole: <<per avvio dell'iniziativa si intende la data di sottoscrizione del contratto relativo alle prestazioni di servizi del temporary manager ovvero la data di sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio o la data di iscrizione ai programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale>> sono soppresse.

Art. 11 Modifiche all'articolo 15 del DPRReg 258/2015

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Realizzazione dell'iniziativa)>>;

b) prima del comma 1 è inserito il seguente:

<<01. Il beneficiario realizza l'iniziativa nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'incentivo, in conformità al progetto di sviluppo o consolidamento dell'attività economica di cui all'articolo 5, comma 1 bis.>>;

c) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Eventuali variazioni dell'iniziativa possono essere proposte presentando alla Camera di commercio competente formale richiesta, adeguatamente motivata e accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto.>>;

d) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: <<Non sono ammesse variazioni che comportano la realizzazione di finalità diverse da quelle indicate in sede di presentazione della domanda>>;

e) al comma 3 le parole: <<del soggetto che rende>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle persone impiegate dai fornitori che rendono>> e le parole: <<curriculum aziendale o>> sono soppresse.

Art. 12 Modifiche all'articolo 17 del DPRReg 258/2015

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<della struttura dell'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Servizio della Direzione centrale attività produttive e turismo>>;

b) al comma 2 la parola: <<sessanta>> è sostituita dalla seguente: <<centoventi>>;

c) al comma 3 la parola: <<nell'avviso>> è sostituita dalla seguente: <<nel bando>>.

Art. 13 Modifiche all'articolo 18 del DPRReg 258/2015

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

<<7 bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, nel caso delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), il beneficiario è tenuto altresì a presentare in sede di rendicontazione una quietanza liberatoria sottoscritta, rispettivamente, dal fornitore dei servizi di temporary management ovvero dal personale manageriale altamente qualificato, avente ad oggetto il regolare e completo pagamento della prestazione eseguita.>>;

b) al comma 13 dopo le parole: <<modalità di esecuzione tra>> la parola: <<il>> è soppressa.

Art. 14 Modifica all'articolo 19 del DPRReg 258/2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 è inserito il seguente:

<<1 bis. L'importo è liquidato nel rispetto della normativa di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del

Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).>>.

Art. 15 Modifica all'articolo 20 del DPRReg 258/2015

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 è aggiunta la seguente:

<<d bis) nel caso in cui l'iniziativa realizzata non sia conforme al progetto di sviluppo o consolidamento dell'attività economica di cui all'articolo 5, comma 1 bis;>>.

Art. 16 Modifiche all'articolo 21 del DPRReg 258/2015

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1. la parola: <<conclusione>> è sostituita dalle seguenti: <<presentazione della rendicontazione>>;
2. alla lettera b) dopo le parole: <<le sedi>> è aggiunta la seguente: <<operative>>;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), è ammissibile lo spostamento o l'accorpamento di sedi operative all'interno del territorio regionale ai fini della migliore organizzazione dell'attività economica ivi svolta.>>.

Art. 17 Modifica all'articolo 23 del DPRReg 258/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 le parole: <<e successive modificazioni >> sono soppresse.

Art. 18 Sostituzione dell'Allegato B del DPRReg 258/2015

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 258/2015 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 19 Sostituzione dell'Allegato C del DPRReg 258/2015

1. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione 258/2015 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 20 Aggiunta dell'Allegato C bis del DPRReg 258/2015

1. Dopo l'allegato C al decreto del Presidente della Regione 258/2015 è aggiunto l'allegato C al presente regolamento.

Art. 21 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

Allegato B

(riferito all'articolo 7, comma 4)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2831, il regolamento medesimo si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

e) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2831, si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

c) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

d) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un

produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2831, gli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento possono essere cumulati:

- a) con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione;
- b) con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento;

Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2831 non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Criteri valutativi

	Indicatore	Punteggio
a	Progetto che prevede un contributo alla sostenibilità ambientale in termini di ricaduta ambientale i cui risultati riguardano l'efficientamento energetico, il risparmio delle risorse energetiche, l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.	5
b	Progetto diretto allo sviluppo e fabbricazione delle tecnologie digitali di cui all'allegato C bis	5
c	Percentuale di intensità di incentivo richiesta ai sensi dell'art. 8, comma 1, prima dell'eventuale parametrizzazione di cui all'art. 8 comma 1 bis	⇒ superiore al 48%: 0 ⇒ pari o minore del 48% e superiore al 44%: 5 ⇒ pari o minore del 44% e superiore al 40%: 7 ⇒ pari o minore del 40%: 10
d	Livello di coerenza interna della domanda, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi	- Buono: 10; - Sufficiente: 5; - Insufficiente: 0.
e	PMI supportata da Friulia al momento della presentazione della domanda	1
f	Adesione ad uno o più contratti di rete (articolo 22, comma 1, della legge regionale 4/2013) al momento della presentazione della domanda	1
g	Conseguimento del rating di legalità (art. 5-ter del Decreto legge n. 1/2012) al momento della presentazione della domanda	1

h	Domanda presentata da società benefit (legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 376 e seguenti)	1
i	Progetto riguardante attività rientrante nella sezione C della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007 (Attività manifatturiere)	3
l	Progetto diretto all'aggregazione di altre imprese tramite fusione o costituzione di reti	2

ALLEGATO C

Allegato C bis

(riferito all'allegato C)

Tecnologie digitali
Tecnologie di semiconduttori avanzati: microelettronica, compresi i processori; tecnologie fotoniche, compreso il laser ad alta energia; chip ad alta frequenza; apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori con dimensioni dei nodi molto avanzate; tecnologie di semiconduttori qualificate per impiego spaziale.
Tecnologie di intelligenza artificiale: algoritmi di IA; calcolo ad alte prestazioni; <i>cloud computing</i> ed <i>edge computing</i> ; tecnologie di analisi dei dati; visione artificiale, trattamento del linguaggio, riconoscimento degli oggetti; tecnologie per la tutela della vita privata (ad esempio apprendimento federato).
Tecnologie quantistiche: calcolo quantistico; crittografia quantistica; comunicazioni quantistiche; distribuzione quantistica delle chiavi (QKD); rilevamento quantistico, compresa la gravimetria quantistica; radar quantistico; simulazione quantistica; <i>imaging</i> quantistico; orologi quantistici; metrologia; tecnologie quantistiche qualificate per impiego spaziale.
Connettività avanzata, navigazione e tecnologie digitali: comunicazioni e connettività digitali sicure, come RAN (<i>Radio Access Network</i> , rete di accesso radio) e Open RAN, 5G e 6G; tecnologie di cibersicurezza, compresi la sorveglianza informatica, i sistemi di sicurezza e intrusione, la scienza forense digitale; internet delle cose e realtà virtuale; tecnologie di registro distribuito e identità digitale; tecnologie di orientamento, navigazione e controllo, compresi l'avionica e il posizionamento marino, e PNT spaziali; connettività sicura via satellite.
Tecnologie di rilevamento avanzato: rilevamento elettro-ottico, radar, chimico, biologico, di radiazioni e distribuito; magnetometri, gradiometri magnetici; sensori di campo elettrico subacquei; gravimetri e gradiometri.
Robotica e sistemi autonomi: veicoli autonomi con o senza equipaggio (spaziali, aerei, terrestri, di superficie e subacquei), compreso lo <i>swarming</i> ; robot e sistemi di precisione controllati da robot; esoscheletri; sistemi basati sull'IA.

VISTO: IL PRESIDENTE